

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

PER L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI TORINO

Tra

La **SAGAT S.p.A.**, Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino con sede in Caselle Torinese (TO), strada San Maurizio, 12, capitale sociale di Euro 12.911.481 i.v., codice fiscale e partita I.V.A. n. 00505180018, in persona dell'Amministratore Delegato dott. **Andrea Andorno** domiciliato per la carica presso la sede sociale, società di seguito denominata semplicemente come SAGAT da una parte, e la **SOCIETÀ XXX** con sede legale in XXXX, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di XXX n. XXX, R.E.A. n. XXX, in persona del Legale Rappresentante, XXX, società di seguito denominata semplicemente "il Fornitore"

dall'altra parte.

PREMESSO

- che la SAGAT, con lettera del 12/03/1999 prot. 99-472/DG ha assunto la gestione totale dell'Aeroporto di Torino e che i rapporti con ENAC sono regolati dalla convenzione del 08/10/2015;
- che la SAGAT, per il tramite della GE.S.A.C. S.p.A. – Società Gestione Servizi Aeroporti Campani, alla quale ha conferito apposito mandato, ha indetto una procedura negoziata per individuare un operatore economico, esercente nel libero mercato di distribuzione e vendita di energia elettrica, con il quale stipulare un contratto per la somministrazione e distribuzione di energia elettrica in media e bassa tensione per l'anno 2022 nell'Aeroporto di Torino (CIG XXX);
- che all'esito dell'asta pubblica la fornitura è stata aggiudicata alla società XXX.;
- che sono in corso le verifiche dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e necessari per la stipula del presente Contratto. La validità del presente contratto è pertanto risolutivamente condizionata alla conclusione di dette verifiche con esito positivo;
- che la società XXX ha prestato la cauzione di cui al successivo art. 33

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1) - VALORE DELLA PREMESSA E DEGLI ALLEGATI

La premessa che precede è patto e costituisce parte integrante del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati il Bando di gara, il Disciplinare, le lettere invito a presentare l'offerta preliminare e a partecipare all'asta elettronica, il

capitolato speciale di appalto (quest'ultimo allegato al presente). In caso di eventuale contrasto tra le previsioni del presente contratto ed i documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le clausole più favorevoli per la SAGAT.

ARTICOLO 2) - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

La SAGAT affida al Fornitore, che accetta ed assume l'obbligo, di effettuare, la somministrazione, senza soluzione di continuità, di energia elettrica in media tensione e bassa tensione a favore dell'Aeroporto Internazionale di Torino Caselle, nei siti indicati dalla stessa SAGAT nella gara appositamente espletata e di cui al capitolato speciale ed in eventuali altri siti che la SAGAT si riserva di indicare nel corso del rapporto. Il fornitore, così come previsto nel capitolato speciale, dovrà provvedere, altresì, alla gestione, alla contabilizzazione ed alla fatturazione della connettività elettrica in media tensione (2700 V) e in bassa tensione (380 V - 220 V).

La somministrazione e gli altri servizi demandati dal Capitolato Speciale al Fornitore, tra cui la gestione, la contabilizzazione e la fatturazione della connettività elettrica, dovranno essere svolti nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale di gara e dell'offerta del Fornitore.

Il Fornitore è obbligato a soddisfare, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, l'intero fabbisogno di SAGAT in termini di energia elettrica e di potenza nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, con continuità e senza interruzioni, se non per causa di forza maggiore.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che il complesso della fornitura potrà subire variazioni in eccesso o in difetto anche in misura superiore al tetto del 20% (e quindi oltre il cd. quinto d'obbligo) rispetto ai quantitativi presunti posti a base di gara, senza che per tale ragione il fornitore possa sollevare qualsivoglia eccezione e/o richiesta di indennizzo.

ARTICOLO 3) – CONSEGNA – POTENZA

L'energia elettrica si intende consegnata nei "punti" riportati nel Capitolato Speciale di Appalto e negli eventuali nuovi punti che la SAGAT dovesse indicare nel corso del rapporto.

ARTICOLO 4) – TENSIONE E FREQUENZA DELLA SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione di cui al presente contratto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) TENSIONE 9.000 Volt (+ -10%) con 3 fasi
- b) FREQUENZA Hz 50 (+-2%)

Il Fornitore si impegna a collaborare con la SAGAT nella individuazione, determinazione e risoluzione di qualsiasi problematica (anche eventualmente ricollegabile a quanto svolto da parte dell'esercente il servizio di trasporto e distribuzione) avente impatto diretto e/o indiretto con attività di somministrazione disciplinata dal presente contratto.

ARTICOLO 5) – TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Il Fornitore dovrà stipulare e gestire in nome proprio, anche se per conto della SAGAT, a propria cura, rischio e spese, il contratto di trasporto dell'energia con il distributore locale relativamente a ciascun punto di riconsegna. Il costo del trasporto verrà corrisposto dal fornitore al gestore della rete con esonero di ogni responsabilità e coinvolgimento da parte della SAGAT, essendosene di tale costo tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di cui al presente contratto.

ARTICOLO 6) - DISPACCIAMENTO

Il Fornitore dovrà stipulare e gestire in nome proprio, anche se per conto della SAGAT, sempre a propria cura, rischio e spese, il contratto di dispacciamento di energia elettrica con il gestore della rete relativamente a ciascun punto di riconsegna.

Il costo del dispacciamento ed i relativi oneri restano a carico del fornitore essendosene anche di tale costo tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di cui al presente contratto.

ARTICOLO 7) – PARTECIPAZIONE DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI DIRITTI DCT (CAPACITÀ DI INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO) E DIRITTI CIP6 (DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 12, DEL DLGS N. 79/99)

Il Fornitore, se contemplato dalla normativa vigente, in qualità di mandatario del contratto di Dispacciamento e Trasporto di SAGAT, parteciperà alle procedure di assegnazione delle capacità di trasporto internazionale (diritti DCT) ed alle procedure di assegnazione della capacità produttiva nazionale (CIP6) previste.

Gli eventuali benefici derivanti dall'assegnazione dei diritti DCT e CIP6 acquisiti dal Fornitore saranno regolati tra Fornitore e SAGAT sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

ARTICOLO 8) - PERIODI DI SOMMINISTRAZIONE, FASCE ORARIE, DEFINIZIONE DEI TERMINI

Le parti, per tutto quanto direttamente e/o indirettamente riconducibile alla somministrazione di cui al presente contratto, concordano di far riferimento, per la individuazione dei periodi di somministrazione e delle fasce orarie a quanto stabilito da parte della Pubblica Autorità ("ARERA").

ARTICOLO 9) – DURATA – FACOLTA' DI PROROGA

Il contratto ha durata di mesi 12 con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e termine al 31 dicembre 2022.

La SAGAT si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto di ulteriori 12 mesi sino al 31 dicembre 2023, dandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata AR o pec entro il 1 novembre 2021. Il Fornitore si obbliga ad accettare la proroga del contratto sino al 31 dicembre 2023 ai medesimi prezzi e condizioni.

Ove la SAGAT non dovesse ravvisare la necessità di prorogare il contratto, su richiesta della medesima il Fornitore, comunque, si impegna sin d'ora a garantire la fornitura oggetto del presente Contratto fino al subentro della nuova Società agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

ARTICOLO 10) – RECESSO

È riconosciuto alla SAGAT il diritto di recedere dal presente contratto in qualsivoglia momento, previo avviso con lettera raccomandata da inviarsi con anticipo di 120 (centoventi) giorni rispetto alla data in cui sarà operativo il recesso.

Il termine di preavviso decorrerà dalla data del ricevimento della relativa comunicazione.

In caso di recesso da parte di SAGAT, il Fornitore avrà diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi commisurati alle prestazioni correttamente eseguite fino al momento dell'efficacia del recesso.

Nessun indennizzo e/o ristoro competerà al fornitore nel caso in cui la SAGAT dovesse esercitare il diritto di recesso.

In caso di recesso da parte di SAGAT, il Fornitore, comunque, si impegna sin d'ora a garantire la continuità della fornitura oggetto del presente Contratto fino al subentro della nuova Società agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

ARTICOLO 11) – DIVIETO DI INTERRUZIONE E SOSPENSIONE PARZIALE O TOTALE DEL SERVIZIO

E' fatto divieto al Fornitore di sospendere, interrompere, limitare o modificare la somministrazione per qualsivoglia ragione e ciò anche nel caso di ritardi nei pagamenti e/o di altri asseriti inadempimenti della SAGAT e ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 1460 c.c., con espressa rinuncia del fornitore a sollevare l'eccezione di inadempimento della SAGAT-.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, per cause anche se indipendenti dalla volontà del fornitore, ma non di forza maggiore, quest'ultimo dovesse trovarsi nella impossibilità di fornire l'energia necessaria, il fornitore sarà obbligato a corrispondere a SAGAT gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative, fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto della SAGAT al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 12) - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AEROPORTUALE

Le parti espressamente convengono che la SAGAT, per esigenze connesse con lo svolgimento dell'attività aeroportuale, potrà ordinare, nel corso della fornitura, la sospensione totale e/o parziale della fornitura stessa che, comunque, potrà essere effettuata solo a valle dell'intervento del concessionario della distribuzione. Per le sospensioni disposte per le ragioni di cui innanzi, il fornitore non potrà avanzare nessuna richiesta di ristoro, di indennizzo e/o qualsivoglia pretesa per ristoro di oneri e maggiori costi causatigli dalla sospensione, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione del corrispettivo di fornitura.

ARTICOLO 13) - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore assume espresso obbligo:

- 1) di ottemperare, a perfetta regola d'arte, a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto;
- 2) di rispettare la "procedura di controllo accessi" vigente nell'ambito dell'Aeroporto di Torino e di ammettere in servizio i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- 3) di osservare e rispettare quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i. in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dà atto che l'attività di cui al presente contratto non produrrà interferenze con altre attività della SAGAT e che pertanto non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI. La SAGAT è esonerata da qualsivoglia responsabilità per infortuni sul lavoro;

- 4) di applicare, nei confronti del personale utilizzato e/o comunque direttamente o indirettamente impiegato per l'espletamento della fornitura, quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro, riferibili alla corrispondente categoria di lavoro e dalla legge;
- 5) di ottemperare, tempestivamente, agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato per l'espletamento della fornitura e di fornire alla SAGAT, copia della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del proprio personale dipendente degli obblighi di legge;
- 6) a tenere estranea, indenne e manlevata la SAGAT rispetto a richieste e controversie ed ai conseguenti eventuali oneri e spese, che possano essere avanzate o intraprese da personale,

subfornitori e terzi in genere in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente atto;

7) in caso di infortuni sul lavoro del personale impiegato, di darne immediata comunicazione scritta alla SAGAT;

8) di non eseguire lavori di alcun genere all'interno delle aree di Aeroporto (e/o comunque di pertinenza della SAGAT) senza la necessaria e preventiva autorizzazione da parte della SAGAT stessa.

ARTICOLO 14) - DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il Fornitore dichiara:

a) di aver esaminato i documenti e gli elaborati posti a base di gara, di aver accertato, le forniture, le prestazioni e le altre attività necessarie per la fornitura dell'energia elettrica oggetto del presente contratto, di aver piena conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione della fornitura medesima e di averne valutato tutti gli aspetti e le modalità esecutive;

b) di avere piena e completa conoscenza dei luoghi e dei punti di prelievo di energia elettrica e di quant'altro attinente alla fornitura oggetto del presente contratto, come le vie logistiche, le vie di comunicazione ed accesso, i mezzi di trasporto, le limitazioni all'accesso in area aeroportuale e di aver valutato ogni onere e difficoltà;

c) di aver specifica competenza e di disporre di una propria organizzazione di capitali, attrezzature e personale tale da consentire la regolare esecuzione della fornitura;

d) di non aver dubbi circa la fornitura, attività e prestazioni che dovranno essere eseguite;

e) di aver valutato tutte le prescrizioni, leggi, regolamenti che dovranno essere osservati per la fornitura oggetto del presente contratto e per garantire la continuità del servizio;

f) di aver valutato e considerato, all'atto della formulazione dell'offerta ed all'atto della sottoscrizione del presente contratto, che l'energia elettrica deve essere fornita in aree aeroportuali, aperte al traffico, in concomitanza con l'esercizio della normale attività aeroportuale e che nessun rallentamento dovrà subire lo svolgimento dell'attività aeroportuale a causa diretta o indiretta della fornitura oggetto del presente contratto;

g) di aver valutato e tenuto presente, all'atto della formulazione dell'offerta e della sottoscrizione del presente contratto, i costi e gli oneri che cederanno a carico di esso fornitore in considerazione di

quanto esposto alla precedente lettera f) e di dare atto che gli stessi trovano remunerazione nell/i prezzo/i convenuto/i con il presente contratto;

ARTICOLO 15) – SERVIZIO CLIENTI

Il Fornitore dichiara di aver istituito il servizio clienti dedicato con chiamata gratuita per chiamate provenienti dalla rete fissa della SAGAT di cui all'articolo 13 del Capitolato Speciale e, così come previsto dal Capitolato Speciale, si obbliga a tenere in esercizio lo stesso per l'intera durata della somministrazione.

In caso di segnalazione o rilevazione di un guasto e/o malfunzionamento, il Fornitore si obbliga a prenderne carico contestualmente alla segnalazione stessa, comunque entro e non oltre 7 giorni lavorativi e ad effettuare immediatamente gli opportuni interventi, comunque entro e non oltre 7 giorni lavorativi, salvo casi specifici che dovranno essere concordati con la Committente.

ARTICOLO 16) – CORRISPETTIVI DI SOMMINISTRAZIONE ED ENTITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE

Il Fornitore si impegna ad applicare, per tutta la durata contrattuale, ai quantitativi mensili di energia somministrata ed alle relative perdite di rete, il PUN per fascia del corrispondente mese maggiorato del Δ PUN così come da esito di Gara:

- P_{F1} (prezzo unitario fascia F1 - €/MWh)= $PUN_{mese, F1} + \Delta PUN \text{ XXX €/MWh}$
- P_{F2} (prezzo unitario fascia F2 - €/MWh)= $PUN_{mese, F2} + \Delta PUN \text{ XXX €/MWh}$
- P_{F3} (prezzo unitario fascia F3 - €/MWh) = $PUN_{mese, F3} + \Delta PUN \text{ XXX €/MWh}$

Il corrispettivo Δ PUN pari a **XXX €/MWh** si ritiene fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto ed eventuale proroga.

Il Fornitore si impegna altresì ad applicare - dandone evidenza in fattura in voce separata- gli ulteriori costi ed oneri previsti all'art. 7 del capitolato speciale di appalto nella misura fissata all'esito della gara, di seguito trascritta:

- costo relativo agli oneri di sbilanciamento: **XXX €/MWh**
- costo degli oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87 CE la quale istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra all'interno della Comunità Europea (cosiddetti oneri CO₂): **XXX €/MWh**
- costo dei Certificati Verdi: Non applicabile

- costo della attestazione che il XX% dell'energia fornita debba essere certificata come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili attraverso l'annullamento di Garanzie di Origine (GO) per la rispettiva quantità (ossia i Certificati RECS, secondo la precedente normativa): XXX €/MWh
- benefici derivanti dall'assegnazione di energia d'importazione, diritti CIP 6, DCT ed eventuali altri diritti che le Autorità dovessero assegnare ai clienti finali: Non applicabile

Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, a non applicare l'onere UC1.

Gli ulteriori costi di trasporto, dispacciamento, distribuzione, perdite di rete ed ogni ulteriore onere diretto ed indiretto da aggiungersi al costo della somministrazione vengono determinati nella misura stabilita dall'AEEG.

L'entità presunta di fornitura per un anno è pari a XXX kWh per un costo totale presunto di € XXX oltre I.V.A. (se dovuta), desumibile dall'applicazione dei valori e dei costi sopra indicati e così costituito:

- costo presunto per l'energia fornita pari a € XXX
- oltre I.V.A. (se dovuta)
- costi ed oneri previsti all'art. 7 del capitolato speciale di appalto pari a 0,00 € oltre I.V.A. (se dovuta)

oltre ai costi di trasporto, di dispacciamento, distribuzione ed ogni ulteriore costo ed onere diretto ed indiretto, stimabili presuntivamente in € XXX oltre I.V.A. (se dovuta).

Le parti si danno atto che la quantità e gli importi sono solo presunti e non impegnano in alcun modo la SAGAT essendo l'entità della somministrazione in funzione della effettiva richiesta della SAGAT.

La società come innanzi precisato (cfr. articolo 2) con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il complesso della fornitura potrà subire variazioni in eccesso o in difetto anche in misura superiore al tetto del 20% (e quindi oltre il cd. quinto d'obbligo) rispetto ai quantitativi presunti posti a base di gara e di cui al presente articolo, senza che per tale ragione il fornitore possa sollevare qualsivoglia eccezione e/o richiesta di indennizzo.

I prezzi fissati con il presente contratto saranno soggetti alle sole ed esclusive variazioni decise con provvedimenti emanati dalle competenti autorità e con le decorrenze previste dai provvedimenti stessi.

**ARTICOLO 16 BIS) – FACOLTÀ DELLA SAGAT DI CHIEDERE AL FORNITORE LO SWITCH AL PREZZO FISSO –
PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO FISSO**

È facoltà della SAGAT chiedere al Fornitore di fissare il prezzo dell'energia per un determinato periodo e/o per determinati volumi di fornitura che saranno indicati da SAGAT.

La richiesta di fissazione del prezzo può essere effettuata dalla SAGAT una o più volte in relazione allo stesso periodo, fino al raggiungimento del volume massimo di fornitura relativo al periodo per il quale si è chiesta la fissazione del prezzo.

La richiesta potrà essere inoltrata al Fornitore in uno qualunque dei giorni cliccabili (come definiti dal Capitolato Speciale di Appalto) e dovrà essere formulata da SAGAT per iscritto e inviata all'indirizzo mail o fax indicato dal Fornitore.

Il fornitore, nel fissare il prezzo, dovrà far riferimento alla quotazione EEX (indicando giorno e ora della quotazione), secondo quanto riportato alla voce " Best Ask " relativa al periodo di riferimento prescelto del rispettivo Prodotto Italian Baseload Future nel sito della piattaforma EEX (accessibile tramite il corrispondente link all'indirizzo internet <https://www.eex.com/en/market-data/power/futures/italian-futures#!/>).

Il prezzo sarà fisso per ciascuna delle 3 fasce F1, F2 e F3.

Entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla richiesta e comunque non oltre il giorno successivo alla richiesta, il Fornitore ha l'obbligo di inviare per iscritto alla SAGAT l'offerta a prezzo fisso, compilando l'apposito modulo.

Il prezzo fisso proposto dal Fornitore andrà ponderato sulle 3 fasce di consumo secondo il profilo di consumo di SAGAT così come si evince dalle "Tabelle di Prelievo" e comprenderà il Δ PUN offerto dal Fornitore all'esito dell'Asta Elettronica. L'offerta sarà valida per l'intero periodo indicato da SAGAT e decorrerà a partire dal primo giorno del primo mese del periodo stesso.

SAGAT si riserva di accettare l'offerta entro e non oltre un periodo di 1 giorni lavorativi entro i quali l'offerta sarà mantenuta valida e immutata. Trascorso tale periodo, in mancanza di una qualsiasi comunicazione, l'offerta decade.

La richiesta di fissazione del prezzo è comunque subordinata all'effettiva disponibilità del prodotto da parte del Broker di riferimento.

Alla scadenza del periodo per il quale è stato fissato il prezzo, verrà nuovamente applicato il prezzo variabile così come determinato all'esito dell'Asta Elettronica, fino ad una nuova richiesta.

Nel caso in cui la SAGAT dovesse avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi, sarà applicato il prezzo variabile così come da esito della Gara, e nel periodo di proroga SAGAT potrà avvalersi della facoltà di richiesta di fissazione del prezzo secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.

ARTICOLO 17) – APPARECCHI DI MISURA E DI LIMITAZIONE

Nel caso di malfunzionamento degli apparecchi, il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla opportuna sollecitazione dell'intervento del Distributore locale per l'installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli apparecchi di misura e dispositivi di limitazione della potenza che dovessero essere necessari.

Detti apparecchi resteranno di proprietà del fornitore.

La SAGAT potrà chiederne la verifica anche in contraddittorio. I costi della verifica saranno regolati in conformità della Delibera AEEG 348/07 e s.m.i..

I dispositivi di misura si considereranno esatti se le loro indicazioni dovessero risultare comprese entro i limiti stabiliti dalle norme CEI per la verifica degli stessi.

Qualora detti dispositivi dovessero risultare inesatti si procederà alla sostituzione degli stessi e si procederà alla ricostruzione dei prelievi in base alle modalità stabilite dalla AEEG.

In caso di indeterminabilità dei prelievi dovuta a guasti e/o staratura dei dispositivi di misura, si procederà alla ricostruzione degli stessi dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del distributore.

Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni dell'anno precedente tenendo conto di ogni altro elemento idoneo. La SAGAT ha sempre diritto di richiedere la taratura ex novo dei complessi di misura – attività comunque attinente la concessione di distribuzione - in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o in mancanza dalle norme della commissione elettrotecnica internazionale) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.

ARTICOLO 18) – PAGAMENTI – MODALITÀ E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI - TRACCIABILITÀ

Le forniture effettuate in forza del presente contratto saranno remunerate al fornitore mensilmente, entro 30 giorni data di ricezione fattura.

Il Fornitore emetterà, mensilmente, entro 30 giorni dal termine del mese al quale la fornitura si riferisce, fattura relativa ai corrispettivi maturati per la fornitura effettuata nel mese maggiorata dell'I.V.A. (se dovuta) e degli importi corrispondenti alle imposte erariali ed addizionali previste per legge.

Entro il medesimo termine il Fornitore si impegna a trasmettere con qualsiasi modalità (sia cartacea, sia digitale con software gestionale), a propria cura e spese, ogni tipo di dettaglio sui prelievi effettuati, citando, in via esemplificativa ma non esclusiva:

- fatturazione distributore;
- spesa e consumo per tipologia di fascia;
- spesa e consumo per fascia oraria;
- le statistiche;
- ogni altro dato utile ad evidenziare il profilo di consumo della committente.

I dati indicati dal fornitore dovranno essere certificati, da quest'ultimo, che dovrà, assumendosene la responsabilità, garantirne la veridicità.

Il fornitore si obbliga a fornire il dettaglio del prelievo effettuato per ogni singolo punto di prelievo fornendo le seguenti informazioni:

- data, ora e durata di ogni singolo prelievo;
- costo;
- trasporto;
- ogni ulteriore indicazione.

La SAGAT, a mezzo del responsabile del contratto, verificata la documentazione di cui innanzi, visterà la fattura e, salvo richieste di integrazioni e chiarimenti, ne effettuerà il pagamento.

La mancata trasmissione della documentazione o la trasmissione di documentazione incompleta da parte del fornitore, giustificherà la sospensione dei pagamenti senza interessi.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, SAGAT procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il pagamento di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC) rilasciato dagli enti competenti.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, il Fornitore prende atto del seguente codice identificativo di gara (CIG): **XXX**.

In caso di violazione accertata agli obblighi di cui sopra – segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora le transazioni che derivano dall'esecuzione delle attività di cui al presente accordo siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero senza avvalersi di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni – il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il Fornitore, inoltre, si impegna, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subappaltatori della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione alla fornitura oggetto del presente Contratto la seguente clausola: "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i." Inoltre, il Fornitore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto precedentemente indicato. Inoltre, il Fornitore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente SAGAT e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

In considerazione della responsabilità derivante ad SAGAT dall'art. 35, commi 28-bis e 28-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quale risulta a seguito delle variazioni apportate dall'art. 13 ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall'art. 50 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, in qualità di "Committente", in relazione al versamento all'Erario da parte del Fornitore e degli eventuali subappaltatori delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti, il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità, che procederà regolarmente al versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto d'appalto e sarà responsabile anche per gli eventuali omessi versamenti di tali imposte effettuate dai propri subappaltatori che operano nell'ambito del

medesimo appalto. Nell'ipotesi in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente non vengano versate, il Fornitore si impegna a mantenere manlevato e indenne il Committente da qualsiasi danno e/o costo, ivi incluse maggiori imposte, sanzioni ed interessi che dovessero essere accertati dall'Amministrazione finanziaria.

Il Fornitore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, a fornire, prima della scadenza del termine previsto per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – attestante l'avvenuto versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti.

Fermo quanto sopra, il Fornitore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, in ogni caso, a esibire, a semplice richiesta da parte di SAGAT, ogni più idonea documentazione atta a consentire al Committente di verificare l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali di cui innanzi.

La previa esibizione della suddetta dichiarazione sostitutiva e dell'ulteriore documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali eventualmente richiesta da SAGAT è condizione per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

ARTICOLO 19) – PENALI- RESPONSABILITÀ E MANLEVA

In caso di inadempimenti e/o ritardi SAGAT si riserva la facoltà di applicare a carico del fornitore le seguenti penali, salvo il diritto di conseguire il risarcimento del maggior danno:

- a) in caso di mancato rispetto del termine massimo di 7 giorni lavorativi previsto per i tempi di risposta e/o risoluzione di cui al precedente articolo 15): € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo;
- b) in caso di ritardo nella trasmissione, sia su supporto digitale che su supporto cartaceo, delle indicazioni di cui all'articolo 14) del Capitolato Speciale: € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui il Fornitore incorra nelle penali sopra previste, SAGAT avrà la facoltà, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di penale in compensazione con il pagamento dei corrispettivi dovuti da SAGAT allo stesso Fornitore.

SAGAT, salvo il risarcimento del maggior danno, laddove l'ammontare delle somme dovute dal Fornitore a titolo di penale superi il 10% del corrispettivo contrattuale, ha il diritto di risolvere, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., di diritto il presente Contratto ai sensi e

per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti da SAGAT.

Il Fornitore sarà responsabile, civilmente e penalmente, per tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare a persone e/o cose di SAGAT, così come per danni a persone e/o cose e/o animali di terzi in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto o derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire ad SAGAT tutti gli eventuali danni derivanti.

Il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne sostanzialmente e processualmente SAGAT, a prima richiesta e senza eccezioni da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali e in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o possa essere avanzata nei confronti di SAGAT medesima in qualunque sede, da parte di chiunque, in conseguenza diretta/indiretta della violazione da parte del Fornitore e/o delle risorse utilizzate nell'esecuzione della fornitura, di uno qualunque degli obblighi e/o delle garanzie di cui al presente Contratto e/o degli obblighi di legge.

ARTICOLO 20) - RESPONSABILE DEL FORNITORE

Il Responsabile del Servizio per conto del Fornitore è XXX e XXX quale suo sostituto, che saranno i referenti nei confronti della SAGAT .

ARTICOLO 21) – ENERGY MANAGER SAGAT

L'Energy Manager nominato da SAGAT l'ing. Mauro Odisio, che ricopre il ruolo di Responsabile del contratto per conto della SAGAT.

ARTICOLO 22) – ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA

Il Fornitore assume l'obbligo di:

- a) fornire al Responsabile del contratto la certificazione dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi per il trasporto al Gestore di rete competente per la fornitura elettrica.
- b) consentire al responsabile del contratto la verifica in ogni momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il fornitore si obbliga a redigere, su semplice richiesta del responsabile del contratto, in qualsivoglia momento, *reports* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare entro 15 giorni dalla data di richiesta.

Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell'energia elettrica erogata. In particolare potrà essere richiesta al fornitore l'elaborazione con eventuale invio o accesso - occasionale o periodico - di informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per:

1. consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata)
2. diagramma di prelievo (ad intervalli di almeno 15 minuti) importi fatturati suddivisi singolarmente o per gruppi di fornitura.

Per tutte le utenze oggetto del presente contratto, il fornitore metterà a disposizione dell'appaltante un servizio di *data management* per l'acquisizione, la registrazione e la visualizzazione dei dati di consumo di energia elettrica, con i requisiti minimi sopra indicati.

ARTICOLO 23) - MUTAMENTI SOGGETTIVI DEL FORNITORE - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

L'Appaltatore, laddove si perfezioni (a) un trasferimento di partecipazioni, una modifica della composizione societaria, una trasformazione o altro negozio giuridico che determinino il mutamento del "controllo" dell'Appaltatore stesso (così come definito ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.) ovvero (b) un negozio giuridico che comporti la cessione o il trasferimento, anche se temporaneo, a terzi dell'azienda, o di un ramo di essa, comprendente anche il contestuale trasferimento del presente contratto ai sensi dell'art. 2558 c.c., sarà tenuta e si impegna a darne comunicazione scritta a SAGAT entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui gli atti o i negozi sub (a) o (b) abbiano avuto effetto. Per tali ipotesi SAGAT avrà la facoltà di recedere liberamente e senza onere di preavviso dal presente contratto mediante comunicazione che trasmetterà all'Appaltatore tramite raccomandata A.R. o P.E.C. entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui sopra ovvero dalla data in cui venga autonomamente a conoscenza di tale evento in difetto della comunicazione stessa. È vietata la cessione del contratto. L'inosservanza darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.

ARTICOLO 24) – SUBFORNITURA

E' fatto divieto assoluto di subfornitura.

ARTICOLO 25) - ONERE DELLA RISERVA E DECADENZA

Fermo restando che il corrispettivo di fornitura è comprensivo di tutti i costi diretti ed indiretti che il fornitore dovrà sostenere per eseguire la fornitura di cui al presente contratto e che nessuna pretesa

aggiuntiva potrà essere avanzata dal fornitore, si conviene comunque che eventuali richieste di compensi aggiuntivi e/o ristori, e/o indennizzi e/o qualsivoglia ulteriore richiesta, dovranno essere formulate, a pena di decadenza, dal fornitore a mezzo riserva che dovrà essere notificata, sempre a pena di decadenza, alla SAGAT all'indirizzo indicato in epigrafe, a mezzo raccomandata a/r entro il termine perentorio di =15= (quindici) giorni dalla data del verificarsi dell'evento posto a fondamento della richiesta. Sulle richieste del fornitore si pronuncerà la SAGAT

ARTICOLO 26) - ACCESSO AD INFORMAZIONI RISERVATE

L'esecuzione degli obblighi previsti dal presente accordo può comportare l'accesso ad informazioni riservate.

Le parti concordano di tenere riservate le informazioni indicate come tali.

Le parti si impegnano a non comunicare a terzi le informazioni ritenute riservate ed a mettere in atto tutte le ragionevoli precauzioni perché anche i propri agenti o dipendenti si adeguino alle disposizioni del presente articolo.

Nel caso in cui l'esecuzione del presente contratto comportasse il trattamento di dati personali, le parti si impegnano al pieno rispetto di tutti gli obblighi e specifici adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 27) – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla lettura, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Torino intendendo le Parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi.

ARTICOLO 28) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La SAGAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni, oltre nel caso di gravi inadempimenti delle disposizioni di cui al presente contratto, anche nei casi in cui:

1. il Fornitore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione della fornitura di energia elettrica;
2. il Fornitore, per qualsiasi motivo, non garantisca la continuità del servizio;
3. sopravvengano a carico del fornitore, soci, dirigenti e/o dei suoi legali rappresentanti, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa antimafia;
4. il Fornitore non fosse solvente, abbia fatto una cessione generale dei beni ai creditori o sia avviata nei suoi confronti una qualsiasi procedura concorsuale;

5. venissero revocate le licenze ed autorizzazioni poste in capo al fornitore per lo svolgimento dell'attività prevista nel presente contratto.

ARTICOLO 29) - CODICE ETICO – D.LGS. 231/01

“L’Affidatario dichiara espressamente d’impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Codice Etico (di seguito Codice) adottato dalle società del Gruppo SAGAT - di cui un estratto è visionabile sul sito nella sezione SAGAT / Chi Siamo/ GRUPPO SAGAT / Governance - che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo di SAGAT adottato ai sensi del D.lgs. 231/01.

A tal proposito l’Affidatario riconosce espressamente che l’inosservanza - anche parziale - di uno o più precetti contenuti nel Codice, che possa dar luogo o meno alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01, costituirà grave inadempimento e darà la facoltà a SAGAT di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta contenente l’indicazione delle circostanze di fatto comprovanti la violazione del Codice.

E’ fatto salvo il diritto di SAGAT di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dei comportamenti indicati nel presente articolo, nonché il diritto di essere manlevata e tenuta indenne dall’Affidatario in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tali condotte”.

ARTICOLO 30) – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia ed alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG).

ARTICOLO 31) - LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile al presente contratto è quella italiana.

ARTICOLO 32) – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L’Affidatario prende atto che la SAGAT procederà al trattamento dei dati personali che saranno da lui forniti per le finalità e secondo le modalità indicate nell’informativa allegata al presente contratto, che ne costituisce parte integrante.

L’Affidatario s’impegna al rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 in relazione al trattamento di eventuali dati personali che dovessero essere comunicati da SAGAT nell’esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 33) - CAUZIONE

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il fornitore consegna alla SAGAT la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, n. XXX, rilasciata da XXX il XXX, per

l'importo di € XXX (rif. Ns prot. XXX) a garanzia della buona esecuzione del servizio e del puntuale adempimento, da parte del fornitore, di tutti gli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale e del risarcimento dei danni derivanti alla SAGAT a causa dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento.

ARTICOLO 34) — SPESE

Le eventuali spese e gli adempimenti di contratto, di bollo, di registro ed accessori sono a carico dell'Affidatario Caselle, XXX

Prot. N. XXX

SAGAT S.P.A.

XXX

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

XXX

ANDREA ANDORNO

XXX

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ex artt. 1 c. 1 lett s) e 24 D.lgs 82/2005 s. m. e i.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ex artt. 1 c. 1 lett s) e 24 D.lgs 82/2005 s. m. e i.

All.: Capitolato speciale di appalto

DICHIARAZIONE EX ART 1341 C.C.

la **SOCIETÀ XXX** con sede legale in XXX, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di XXX n. XXX, R.E.A. n. XXX, in persona del Legale Rappresentante, sig. **XXX**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c., di aver letto ed approvato le disposizioni di cui al presente accordo e, in particolare, quelle indicate nei seguenti articoli:

- 1) Valore della premessa e degli allegati;
- 3) Consegna – Potenza
- 5) Trasporto dell'energia elettrica
- 6) Dispacciamento
- 9) Durata – Facoltà di proroga ed obbligo del fornitore di applicare lo sconto
- 11) Divieto di interruzione e sospensione parziale o totale del servizio
- 12) Sospensione della fornitura per esigenze connesse allo svolgimento dell'attività aeroportuale
- 13) Ulteriori obblighi del fornitore
- 17) Apparecchi di misura e di limitazione
- 18) Pagamenti – modalità e sospensione dei pagamenti - tracciabilità
- 19) Penali
- 22) Assistenza tecnico amministrativa
- 27) Foro competente
- 28) Clausola risolutiva espressa
- 33) Cauzione

XXX

XXX

XXX

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ex artt. 1 c. 1 lett s) e 24 D.lgs 82/2005 s. m. e i.